



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 15/2020

IL GIUDICE

Sul procedimento iscritto al Registro Generale delle procedure da sovraindebitamento al n. 15 dell'anno 2020,

a scioglimento della riserva assunta con provvedimento del 23 giugno 2021,

esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Ernesto Palumbo nell'interesse di Flavio Grella, insieme alle sue successive integrazioni, pronuncia il seguente

DECRETO

Sull'istante grave una debitoria pari a complessivi € 41.577,75, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC dott. Alfonso Palumbo e di seguito indicata:

1. **Banca Ifis/Santander Consumer Bank** (decreto ingiuntivo n. 5413/2019) per € 13.766,24;
2. **Banca Ifis/Agos Ducato** (decreto ingiuntivo n. 5413/2019) per € 8.104,48;
3. **American Express** (contratto n. 37467815007) per € 4.148,00;
4. **Banca M.P.S. ex Consum.it** (contratto n. 4842736) per € 2.064,99;
5. **Regione Campania** per € 1.519,10;
6. **Italcapital s.r.l./Kruk s.r.l.** per € 11.974,94;
7. **Agenzia Delle Entrate Riscossione** per € 344,78.



	Creditori	Titolo	Causale	Rifinanziamento	Data	Importo erogato	Saldo
	Banca Ifis/Santander Consumer Bank	000013704740	Prestito personale	Rifinanziamento	21/03/2016	14.169,60	13.766,24
	Santander Consumer Bank	000013528653	Prestito personale		16/03/2015	5.000,00	3.569,36
	Banca Ifis / Agos Ducato	02012183630	Linea di credito	Incremento linea	01/12/2006	7.100,00	8.104,48
	American Express	3746781500	Carta di credito		06/12/2007	2.200,00	4.148,00
	MPS ex Consum.it	4842736	Prestito personale		05/12/2014	6.000,00	2064,99
	Regione Campania		Tasse Auto				1.519,10
	Italcapital S.r.l./Kruk						11.794,94

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano a € **2.568,45**, di cui € € 1.268,45 per l'O.C.C. (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal debitore) ed € 1.300,00 in favore dell'avv. Ernesto Palumbo che assiste il debitore.

Il nucleo familiare è composto dai coniugi Grella Flavio e Zullo Annalisa nonché dal figlio minore Daniel, pertanto il fabbisogno mensile è commisurato alle esigenze di tre soggetti.

Nell'espone la propria **situazione patrimoniale**, il ricorrente ha dichiarato di non essere titolare di beni immobili e di vivere in un appartamento in Giugliano in Campania condotto in locazione per un canone mensile di € 500,00.

Risulta inoltre titolare di un autoveicolo modello Yundai targato DR701VH, immatricolata nel 21/11/2008 ed acquistata usata nel 10/12/2010 per un valore pari ad € 2.000,00, dunque attualmente di modesto valore commerciale.

È inoltre titolare dei seguenti rapporti bancari:

ING Direct	c.c.n. 1374232	Saldo al 31.03.2020 € 214,07
ING Direct	Bancomat	
ING Direct	Crta prepagata n.5527	Saldo al 31.03.2020 € 0,00
Fineco Bank	c.c. n. 2522899	Saldo al 31.03.2020 € 0,00
Fineco Bank	Carta prepagata n.2597	
Fineco Bank	Bancomat	
Banca N26	Iban DE76100110012624271851	Saldo al 31.03.2020 € 368,86
Mastercard	Debitcard	

L'unico **reddito** della famiglia deriva dalla retribuzione da lavoro dipendente del Grella, quantificato dall'OCC in una media di circa € 1.300,00 mensili, che rappresenta l'unica posta attiva realmente significativa che viene messa a disposizione dei creditori.

Il reddito mensile disponibile è stato calcolato dall'OCC in base ad una media della globale retribuzione percepita dalla data della recente assunzione a tempo indeterminato presso la Mediacom



s.r.l. a decorrere dal 1/4/2020 fino al mese di dicembre 2020 per € 1.324,72 e da gennaio ad aprile per € 1.312,16, trattandosi di un reddito variabile in ragione delle ore lavorate. Nonostante la variabilità del reddito mensile e su espresso invito del giudice, l'OCC ha attestato specificamente la fattibilità economica del piano, alla luce degli emolumenti costantemente percepiti dal Grella in aggiunta alla retribuzione base tra cui assegni familiari, straordinari ed altre indennità, che possono garantire al nucleo familiare una relativa stabilità economica.

Dall'importo dello stipendio mensile vanno altresì dedotte le **spese** necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate analiticamente dal proponente e dall'OCC in € 1.124,69 in virtù delle esigenze generalmente occorrenti di carattere alimentare, medico e logistico, di cui € 300,00 per canone mensile di locazione ed € 200,00 per spese dovute alla struttura condominiale in cui la famiglia risiede.

Dal reddito così ricalcolato residua una disponibilità mensile di circa € 187,47 che il debitore intende offrire ai creditori per il risanamento della sua globale posizione debitoria.

Da quanto innanzi risulta evidente la situazione di **sovraindebitamento** del proponente, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte, anche in ragione dell'entità delle spese familiari e del canone di locazione mensile che comprimono ulteriormente le risorse disponibili (art. 7 co. 2 lett. a) L. 3/12).

Ciò premesso, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un **piano del consumatore** a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

n. creditori	Creditori	Titolo	Causale	Credito	Saldo	Grado	% Proposta	Importo	n. rate mensili	Imp. Rata
1	OCC	Accordo	Compenso	€ 1.268,45	€ 887,91	Prededucibile	100%	€ 887,91	13	€ 68,30
2	Ass.legale	Accordo	Compenso	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Prededucibile	100%	€ 1.300,00	13	€ 100,00
A) Totale prededucibile				€ 2.568,45				€ 2.187,91		€ 168,30
1	Banca Ifis/Santander Consumer Bank	D.I. N. 5413/2019		€ 13.766,24		Chirografo	15%	€ 2.064,94	48	€ 43,02
2	Banca Ifis/Agos Ducato	D.I. N. 5413/2019		€ 8.104,48		Chirografo	15%	€ 1.215,67	48	€ 25,33
3	American Express	contratto n. 37467815007		€ 4.148,00		Chirografo	15%	€ 622,20	48	€ 12,96
6	MPS ex Consum.it	contratto n. 4842736		€ 2.064,99		Chirografo	15%	€ 309,75	48	€ 6,45
7	Regione Campania Tasse Auto			€ 1.525,10		Privilegiato	100%	€ 1.525,10	48	€ 31,77
9	Itacapital srl/Kruk srl			€ 11.974,94		Chirografo	15%	€ 1.796,24	48	€ 37,42
B) Totale privilegiati e chirografari				€ 41.583,75			18%	€ 7.533,90	61	€ 156,96
TOTALE A + B				€ 44.152,20			23%	€ 10.066,59	61	€ 7.533,90

Si propone la ristrutturazione dei debiti di pertinenza dei creditori sopra nominati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, attribuendo precedenza ai creditori prededucibili e successivamente ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari, secondo il seguente riparto:



- ai **creditori prededucibili** viene offerto il pagamento in misura integrale entro le prime 13 rate dall'omologa del piano;
- al **creditore privilegiato** viene offerto il pagamento nella misura integrale nelle successive 48 rate (dalla n. 14 alla n. 61);
- ai **creditori chirografari** viene offerto il pagamento nella misura falcidiata del 15% in 48 rate (dalla rata n. 14 alla n. 61).

Per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata mensile variabile di € 168,30 per i primi 13 mesi e di € 156,96 per la residua parte. L'importo delle rate è stato reputato **sostenibile** dall'OCC in ragione del reddito da lavoro dipendente attualmente percepito (in media circa € 1.300,00 mensili, comprensivi di tutti gli emolumenti), a seguito della recente assunzione presso la Mediacom s.r.l., e della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Quanto alle tempistiche, si stima una **durata** complessiva del piano di **5 anni e 1 mese**, per un totale di **61 rate mensili**.

La durata del piano appare complessivamente ragionevole. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti *"non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore"*. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, dott. Alfonso Palumbo, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e **fattibile**, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria che, in mancanza di altri beni aggredibili, risulterebbe complessivamente infruttuosa. Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro dipendente presso la Mediacom s.r.l., dove il debitore è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.



Il piano sopra riportato dovrà essere applicato tenendo conto delle ultime integrazioni rese dalla parte e dall'OCC depositate il 26/5/2021 e il 29/6/2021, dove l'OCC ha confermato la fattibilità del piano, anche a seguito dei mutamenti intercorsi nella posizione debitoria del proponente di cui alla documentazione depositata in data 31/5/2021. Il Grella infatti risultava debitore anche nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale aveva sottoscritto un piano di definizione agevolata per l'estinzione della residua debitoria mediante un preciso piano di ammortamento, che si proponeva di eseguire nel piano alle scadenze già previste, che gravava ulteriormente sulle rate mensili e di conseguenza sulle già esigue risorse disponibili. A seguito dei rilievi dell'OCC, che riteneva possibile l'adempimento con risorse esterne tramite ausilio del padre del ricorrente, il Grella ha documentato l'avvenuto pagamento di tutte le residue rate del piano di definizione agevolata nei confronti di Agenzia delle Entrate, con estinzione della relativa debitoria, deducendo l'intervento esterno delle risorse paterne. Sul punto l'OCC attestava le circostanze dedotte e confermava la fattibilità complessiva del piano, anche per l'alleggerimento della complessiva debitoria.

La maggior parte della **debitoria** tuttora gravante sul Grella è composta da finanziamenti chirografari per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, contratti quando il proponente si trovava ancora in condizioni di relativa stabilità economica.

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate all'atto della costituzione del nucleo familiare, dapprima per sostenere le spese per il matrimonio, ed in seguito si sono aggravate per garantirne il sostentamento. Nonostante il Grella fosse percettore di reddito, come da estratto contributivo in atti, lo stipendio si è rivelato insufficiente per fronteggiare le spese necessarie.

Il Grella evidenziava quindi di essersi trovato in ritardo nei pagamenti delle rate e di essere stato perciò indotto a stipulare finanziamenti a condizioni sempre più gravose, finalizzati ad estinguere i precedenti e a garantirsi liquidità aggiuntive per sopperire ai bisogni quotidiani. Solo nel marzo 2020, con il venir meno del reddito di cittadinanza di cui era fruitore, si è trovato nella necessità di ricorrere ad una procedura da sovraindebitamento.

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle **cause dell'indebitamento**, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente o senza la prospettiva di poterle adempiere, dovendosi ricondurre le cause della debitoria essenzialmente ad impegni contratti per far fronte ai bisogni della vita familiare.

Occorre a questo punto dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa.

E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo*



per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”. La norma elevava il requisito della **meritevolezza** a principale criterio valutativo ai fini dell’omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell’indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell’assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma introdotta dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l’omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l’art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

In primo luogo emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis.

Tuttavia, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma. Anzitutto, viene precluso *in nuce* l’accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l’intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità.

Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l’accesso all’istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l’omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *“Nell’ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell’art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie*



possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso" (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il sostentamento.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi dello stesso, che anzi ha dimostrato l'intenzione di pagare le rate con puntualità anche contraendo nuovi finanziamenti e a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Ebbene, da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

In tal senso va ribadita specificamente l'assenza di profili di colpa in capo al debitore rispetto al finanziamento chirografario contratto con Monte dei Paschi di Siena e Santander Consumer Bank le quali, in mancanza di un'adeguata istruttoria e di una opportuna consultazione delle banche dati, hanno erogato il credito in misura non proporzionata alle capacità reddituali del contraente. A tal proposito si



rimanda all'attestazione dell'OCC sulla verifica del merito creditizio inclusa nella relazione particolareggiata e schematizzata nella tabella che segue:

Ente finanziatore	Causale	N. Contratto contratto n.	Data	Importo	Incremento fido	Data	N. Rate	Rata	Tot rate	Reddito disponibile mensile	Reddito mensile
Agos Ducato spa	Carta revolving	02012183630	01/12/20 06	€ 2.000,00	€ 7.100,00	07/10/20 15		€ 209,00	€ 209,00		
American Express	Carta di credito	37467815007	06/12/20 07	€ 2.200,00							
MPS ex Consum.it	Prestito personale	contratto n. 4842736	15/12/20 14	€ 6.000,00			36	€ 173,74	€ 382,74	€ 128,21	1.028,00
Santander Consumer Bank	PP (spese matrimonio)	13528653	16/03/20 15	€ 5.000,00			36	€ 152,56	€ 535,30	-€ 302,50	1.028,00

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudice ad escludere che il ricorrente non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi. Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della *seconda chance*, che intende riabilitare il debitore al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa, sottraendolo alla pericolosa spirale del debito, in cui il proponente è stato assorbito.

L'assenza di ogni contestazione sui profili di merito del piano e sulla convenienza economica dello stesso consente di ritenere superata ogni ulteriore valutazione sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/2012.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da GRELLA FLAVIO, nato ad Ischia (NA) il 19/08/1976 (C.F. GRLFLV76M19E329H) e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Signorelli a Patria n. 70, come esposto nella relazione particolareggiata a firma del dott. Alfonso Palumbo, così come successivamente integrata con le precisazioni da ultimo depositate il 26/5/2021 ed il 29/6/2021;

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;



MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 20-25 luglio 2021 e al 20-25 di ogni mese successivo per l'intera durata;

RAMMENTA all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

Aversa, 11 luglio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo

